



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 20/06/2013**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 giugno 2013, n. 53**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 9,00 MW, costituito da 3 aerogeneratori di potenza elettrica uninominale pari a 3 MW, sito nel comune di Foggia, località "Torretta di Sezze" (FG);
- di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico e di una Cabina elettrica di Smistamento a 30 kV;
- di una Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV (già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 07/01/2010, del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo) connessa con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Foggia (FG). Società: Torretta Wind S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Durini, 18 - P.IVA e C.F. 08206400965.

Il giorno 7 giugno 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi

- sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
  - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
  - la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
  - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
  - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
  - la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
  - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Zefiro S.r.l., avente sede legale in Milano (MI), Via Durini - 16/18, P. IVA e C.F. 05339160961, con nota prot. n. 38/3846 del 02.04.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 27 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) - località "Torretta di Sezze";
- la Società con nota prot. n. 38/5642 del 25/05/2007 depositava la documentazione attestante il rilascio della S.T.M.G. da parte di Terna S.p.A. che prevede il collegamento in antenna, dell'impianto in progetto, con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV di Foggia;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/11241 del 31/10/2007 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la società Zefiro S.r.l. con nota prot. n. 38/13295 del 20/12/2007 provvedeva al deposito cartaceo della documentazione richiesta e con successiva nota prot. n. 13637 del 27/12/2007 provvedeva al deposito

del Certificato di Destinazione Urbanistica;

- la Società con nota dell'11/09/2009 (acquisita al prot. n. 12276 del 12/11/2009) trasmetteva, per conoscenza all'Ufficio Energia e Reti Energetiche, controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla LIPU nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ex L.R. 1/2001 e s.m.i.;
- la società Zefiro S.r.l. con nota prot. n. 1517 del 02/02/2010 comunicava l'avvenuta fusione con la società Alerion Energia Rinnovabili S.r.l. ed il subentro di quest'ultima nella titolarità dell'impianto;
- con determinazione dirigenziale n. 198 del 28/05/2010, della Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'Attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche energetiche V.I.A. e V.A.S., si esclude dalla procedura di V.I.A., con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da n. 3 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 9 MW avente le seguenti coordinate:

---

AEROGENE- COORDINATE  
RATORE N. GAUSS BOAGA  
X Y

---

T1 2563708 4603823

---

T2 2563873 4603317

---

T3 2564128 4603501

---

- con D.G.R. 3029 del 30/12/2010, la Regione Puglia, ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con nota pec del 31/03/2011 (acquisita al prot. n. 7738 del 15/06/2011) comunicava di aver provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) costituito da 3 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 9 MW;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 7869 del 20/06/2011 inoltrava, mediante PEC del 20/06/2011, richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con nota PEC del 15/07/2011 (Prot. n. 12015 del 06/10/2011) comunicava di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa sopraccitata;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 12034 del 06/10/2011 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti; e con nota prot. n. 13313 del 09/11/2011 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 05 dicembre 2011 aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire le integrazioni richieste dagli Enti intervenuti;
- la società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con nota pec del 12/03/2012 (acquisita al prot. n. 2263 del 13/03/2012) trasmetteva per conoscenza all'Ufficio Energia copia della nota con cui comunica di aver provveduto al deposito della documentazione tecnica integrativa, richiesta dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia in sede di riunione della Conferenza di Servizi, sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- successivamente con nota pec del 22/03/2013, acquisita al prot. n. 2925 del 28/03/2012, la Società trasmetteva, per conoscenza all'Ufficio Energia e Reti energetiche, la richiesta di benestare tecnico delle

opere elettriche a Terna S.p.A. comunicando contestualmente di aver apportato delle modifiche alle opere di connessione inerenti un tratto di cavidotto MT a 30 kV ed una Cabina di Smistamento a 30 kV da condividere con la società REnergy San Marco S.r.l. facente capo al medesimo gruppo imprenditoriale, con cui è stato sottoscritto apposito accordo;

- la società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con nota PEC del 05/04/2012 (acquisita al prot. n. 3312 del 06/04/2012) comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) di una proposta di variante del layout dell'impianto in progetto inerente la soluzione di connessione;

- inoltre con nota PEC del 17/04/2012 (acquisita al prot. n. 3758 del 19/04/2012) la Società trasmetteva la nota prot. n. TRISPA/P20120000364 del 16/04/2012, con cui Terna Rete Italia S.p.A. confermava il proprio benessere tecnico alla soluzione di connessione proposta già precedentemente espresso e acquisito agli atti del procedimento successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 15 maggio 2012;

- la società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con nota PEC del 05/04/2012 (acquisita al prot. n. 3312 del 06/04/2012) comunicava di aver depositato sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ulteriore documentazione integrativa richiesta dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia, con nota prot. n. 14944 del 16/03/2012, e dall'Autorità di Bacino della Puglia con la nota prot. n. 13976 del 05/12/2011;

- la Società con la succitata nota chiedeva contestualmente la convocazione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi al fine di portare all'esame degli Enti una proposta di ottimizzazione delle modalità di connessione;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 3891 del 24/04/2012 convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15/05/2012 che si è regolarmente svolta.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 4989 del 14/05/2012, con riferimento all'oggetto, questa Direzione visti i pareri resi dalla Soprintendenza Archeologica con nota prot. n. 16225 del 09/12/2011 e dalla Soprintendenza BAP di Bari con nota prot. n. 15755 del 02/12/2011, ai sensi dell'art. 17, lett. n) del D.P.R. 233/2007, ritiene per quanto di competenza di non avere obiezioni da sollevare in ordine all'intervento a condizione che:

- la realizzazione dell'intero cavidotto sia condotta con assistenza archeologica continuativa;

- in ordine all'interferenza del cavidotto con il percorso del tratturello n. 86 "Foggia - Sannicandro Garganico", in considerazione che la medesima arteria viaria si presenta asfaltata e coincidente con la strada vicinale Arpi, sia ripristinato lo stato preesistente dei luoghi.

Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela dei medesimi beni con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi nonché richieste di variazione di progetto. Si rappresenta inoltre che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti aventi titoli formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preventivamente valutati da questa Soprintendenza, alla quale dovrà essere, con congruo anticipo comunicata la data di inizio lavori nonché il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

la succitata nota prot. n. 15755 del 02/12/2011, acquisita al prot. n. 14488 del 05/12/2011, con cui la Soprintendenza BAP di Bari rilascia il proprio assenso alla realizzazione degli interventi di attraversamento dei torrenti Salsola e Celone; nonché del tratturello n. 86 "Foggia - Sannicandro Garganico".

CONSIDERATO che:

la Soprintendenza BAP di Bari comunica "... per quanto riguarda il parco eolico costituito da tre torri, non interessando direttamente le aree di sedime di beni tutelati, non ci si esprime in merito. Pur tuttavia ... è dell'avviso che la verniciatura delle stesse debba essere realizzata con una tinta tenue e con prodotti antiriflesso, al fine di un migliore inserimento paesaggistico vista la presenza del torrente Salsola e del Tratturo sopracitati".

Pertanto la Società dovrà provvedere al rispetto anche di questa ultima raccomandazione imposta dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di BA/BT/FG.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 4826 del 11/11/2011, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in progetto a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 63 del 05/01/2012, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed esercizio di un parco eolico, di linee elettriche MT 30 kV in cavo interrato di raccordo tra gli aerogeneratori e la cabina di consegna MT/AT esistente (solo per la parte in MT). Il nulla osta è rilasciato in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l.;

- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 8442 del 20/10/2011, comunica che, con D.G.R. n. 2766 del 14/12/2010, la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P;

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia, prot. n. 1466 del 21/02/2012, comunica che la variante proposta non ha impatti significativi e negativi sull'ambiente rispetto a quanto già in precedenza assentito con D.D. n. 198/2010, a meno delle seguenti ulteriori condizioni:

- le operazioni di sbancamento dovute alla messa in opera del nuovo tracciato non dovranno comportare modifiche all'assetto morfologico del terreno;

- acquisizione di parere da parte di Arpa Puglia riguardante l'impatto elettromagnetico con particolare riguardo alle abitazioni interessate dal nuovo tracciato (Es. Mass. San Nicola d'Arpi e Mass. Pedone);

- acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica derivante dalla posa in opera del cavidotto nell'ATE di tipo "B" corrispondente al tratturo "Foggia - Sannicandro Garganico";

- acquisizione del parere da parte dell'AdB Puglia in merito alle nuove soluzioni di attraversamento del torrente Celone e Laccio.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

la nota prot. n. 31296 del 12/06/2012 (acquisita al prot. n. 5798 del 14/06/2012), con cui l'Arpa Puglia - DAP di Foggia rilascia il proprio nulla osta condizionato alla realizzazione dell'impianto.

CONSIDERATA:

la nota prot. n. 18780 del 13/03/2012 (acquisita al prot. n. 2676 del 23/03/2012), con cui la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio rilascia il proprio parere di compatibilità dell'impianto in progetto con il PUTT/P.

VISTA ancora:

la nota prot. n. 3704 del 15/03/2013 (acquisita al prot. n. 2320 del 18/03/2013), con cui l'Autorità di Bacino della Puglia rilascia parere favorevole condizionato alla realizzazione dell'impianto in progetto.

Pertanto si considerano rispettate le ultime tre condizioni previste nel nulla osta del Servizio Ecologia. Permangono tutte le prescrizioni dettate nella D.D. n. 198/2010 di esclusione da V.I.A., nonché la ulteriore prescrizione di carattere esecutivo sopra riportata, cui la Società dovrà dare pieno compimento.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, prot. n. 1721 del 13/04/2012, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto. E' consigliata comunque la verifica della quota di attestazione di eventuali pozzi autorizzati esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, all'atto del rinnovo, fatte salve le specifiche competenze autorizzative;

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri, prot. n. 21830 del 10/05/2012, rilascia parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera a condizione che:

- sia acquisita preliminarmente la certificazione del comune interessato attestante la conformità o compatibilità con il vigente strumento urbanistico, ovvero si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica, con apposizione del vincolo espropriativo;

- sia acquisito il piano particellare di esproprio (elaborato grafico su base catastale in formato cartaceo chiaramente leggibile) corredato da grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale;

- siano riportati tutti i dati, delle particelle individuate nell'elenco descrittivo, per l'individuazione precisa delle aree da assoggettare nonché dei legittimi proprietari;

- sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela;

- il piano particellare di esproprio sia rispondente alle norme fissate nel D.P.R. 207/2010.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

la nota prot. n. 4612 del 13/01/2012 del comune di Foggia con cui rilascia il proprio nulla osta di compatibilità del progetto in oggetto allo strumento urbanistico vigente.

RILEVATO che:

la Società con nota del 22/05/2013 (acquisita al prot. n. 4235 del 22/05/2013 provvedeva al deposito dei n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate nelle due riunioni della Conferenza di Servizi; nonché dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 380/2001 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso; e asseverazione ex D.P.R. 380/2001 che attesta che le superfici per cui è richiesto l'esproprio e/o asservimento sono limitate all'effettiva estensione indispensabile ai fini della funzionalità dell'impianto in progetto.

CONSIDERATO che:

la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 2192 del 13/03/2013 provvedeva ad inviare, mediante PEC al Comune per l'affissione all'albo pretorio e alla Società per

conoscenza, “Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessate ai fini espropriativi dell’applicazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”. Inoltre, con raccomandata A/R provvedeva a trasmettere il medesimo avviso alla ditte proprietarie.

VISTO ancora che:

sono pervenute n. 3 opposizioni/osservazioni per le quali la Società ha prodotto proprie controdeduzioni pertinenti; essendo decorsi i termini previsti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l’invio di ulteriori osservazioni.

CONSIDERATO inoltre che:

il comune di Foggia con nota prot. n. 38027 del 26/04/2013, trasmessa dalla Società con pec del 27/05/2013 (acquisita al prot. n. 4838 del 05/06/2013), comunicava l’avvenuta pubblicazione all’albo online e all’albo pretorio dal giorno 25/03/2013 al giorno 24/04/2013.

Pertanto, si ritiene espletata la procedura di “Avviso di avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della pubblica Utilità”.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 26605 del 07/06/2012, rilascia nulla osta a condizione che:

- la profondità di posa del cavidotto sia portata a non meno di m. 5 sotto il livello dell’alveo del canale “Torretta”; torrente “Salsola”; canale “Cappelli”; canale “Duanera” e sia mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica;

- in corrispondenza dei pozzetti di ispezione posti sui lati dei sopraelencati canali e/o torrenti sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l’atto amministrativo di concessione ha validità e che i punti di immersione ed emersione del cavo siano posti a m. 2 dall’alveo del canale in questione;

- sia corrisposto un canone annuo per ogni attraversamento in favore della Regione Puglia, giusta l’art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, attuato con DPCM 12/10/2001 in vigore dal 2001;

- Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio, prot. n. 9810 del 07/06/2012, rilascia parere favorevole a condizione che, successivamente al rilascio dell’Autorizzazione Unica di cui all’oggetto, ottemperi alle condizioni di cui al “Regolamento per l’uso dei beni immobili Regionali” n. 23 del 02/02/2011;

- Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, prot. n. 15569 del 27/09/2012, riconferma il parere favorevole trasmesso con la precedente nota prot. n. 1903 del 02/02/2012 a condizione che:

- si ottenga analogo parere anche dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- sia presentata istanza di concessione in bollo;

- si provveda al pagamento di un canone annuo dell’importo stabilito in osservanza del regolamento d’uso dei beni immobili regionali n. 23/2011;

- si provveda al pagamento degli oneri istruttori;

- sia prodotta una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l’intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l’intera durata contrattuale (nove anni);

- sia dichiarato formalmente che la viabilità di progetto sarà esclusivamente esercitata su quella esistente;

- la Società produca una dichiarazione sostitutiva di certificazione per tutti gli amministratori e soci attestante le dichiarazioni riportate nell’allegato facsimile.

Si precisa che l’inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l’attraversamento.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia ha rilasciato il proprio benestare in via endoprocedimentale alla competente Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con nota prot. n. 16225 del 09/12/2011.

Pertanto, resta in capo alla Società il rispetto delle altre prescrizioni sopraelencate.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche e Consumatori, prot. n. 7023 del 01/03/2012, esprime nulla osta di massima alla realizzazione del progetto e della relativa linea di allaccio.

La Società è comunque tenuta in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 8356 06/02/2012, rilascia parere favorevole a condizione che:

- tutti i materiali inerti da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);

- nella costruzione delle piste non siano eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;

- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;

- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà essere compattato;

- in caso di presenza di alberi di ulivo, le stesse possono essere soltanto spostate previa acquisizione, prima della realizzazione delle opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale dell'Agricoltura;

- non siano utilizzati diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, prot. n. 10827 del 16/06/2012, conferma la precedente nota prot. n. 26220 del 16/11/2011 con cui comunicava che l'area di impianto non ricade in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. Restano ferme le responsabilità relative al rispetto del Regolamento forestale n. 10/2009 relativo all'eventuale taglio di piante di interesse forestale;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 3704 del 15/03/2013, rilascia parere favorevole relativamente i lavori di realizzazione del parco eolico in progetto e delle relative opere di collegamento alla RTN a condizione che:

- per l'attraversamento delle aree potenzialmente interessate dalla piena relativa agli eventi attesi per tempi di ritorno fino a 200 anni, la profondità di posa del cavidotto e i materiali prescelti per il riempimento della trincea dovranno essere tali da assicurare il manufatto da potenziali danni conseguenti all'escavazione connessa al transito della corrente;

- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;

- la viabilità di servizio dell'impianto sia realizzata facendo ricorso a criteri di basso impatto ambientale prevedendo, laddove possibile, l'impiego di tipologie costruttive e materiali da non comportare variazioni di permeabilità dell'area;

- all'interno delle aree di intervento sia realizzata un'adeguata rete di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque di deflusso superficiale della quale dovrà essere assicurata manutenzione e piena efficienza e funzionalità idraulica;
- i lavori a farsi necessari all'attraversamento del reticolo idrografico da parte del cavidotto di connessione dell'impianto in oggetto alla RTN siano condotti in modo da non compromettere la stabilità delle sponde dei canali interessati e/o la funzionalità delle opere di attraversamento presenti. In ogni caso, tipologie e modalità costruttive prescelte dovranno essere tali da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
- i lavori previsti non comportino, neppure temporaneamente, alterazioni dei deflussi superficiali e un fattore di aumento della pericolosità idraulica potenzialmente connessa, ne localmente, ne nei territori posti a valle o a monte;
- l'ampiezza della fascia di territorio occupata in corrispondenza del corso d'acqua o di aree interessate da significative problematiche di allagamento non abbia dimensioni superiori a quelle strettamente legate alle esigenze di cantiere;
- le opere previste in progetto, ivi comprese quelle provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori, siano tali da non determinare un aggravio delle condizioni di stabilità dei terreni interessati;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa della linea elettrica di cui al progetto in esame siano condotte in modo da non modificare il regime di eventuali falde idriche superficiali;
- il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico - fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti;
- sia evitata l'infiltrazione e ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno della trincea ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori, durante l'esercizio delle opere;
- per lo stoccaggio ancorché temporaneo dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate da un eventuale evento di piena due centennale;
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, nota prot. n. 31296 del 12/06/2012, rilascia parere favorevole condizione che:
  - sia installato un aerogeneratore marca WinWind WWD - 3/100 avente potenza nominale pari a 3 MW, diametro rotore pari a 100 m e altezza mozzo pari a 100 m;
  - nella fase di collaudo, con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti, siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto;
  - il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatori degli oli esausti";
  - siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;
  - la viabilità di servizio sia resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
  - siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 8635 del 14/05/2012, conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 22257 del 05/12/2011, a condizione che:

- per la posa in opera del cavidotto di connessione alla rete elettrica, in corrispondenza delle interferenze con la rete idrografica gestita dallo stesso Consorzio, sia rispettato il franco netto rispetto al fondo ed al profilo dell'alveo non inferiore a 2,00 m, per tutti gli alvei attraversati; la distanza dei punti di immersione e riemersione della perforazione non deve risultare inferiore a m. 10,00 dai cigli dell'alveo attuale e contestualmente dai confini della proprietà demaniale di tutti gli alvei; le paline segnalatrici della presenza del cavidotto devono essere ammorsate in idonei blocchi di ancoraggio; l'inizio dei lavori di attraversamento degli alvei dovrà essere comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso;
- per le modalità esecutive della posa del cavidotto in parallelismo con le strutture gestite dal Consorzio, è necessario che fra queste, il cavidotto elettrico e le condotte sussista una distanza non inferiore a m. 3,75 ( $1,50/2+3,00$ ) per condotte fino a  $\varnothing 275$  mm; a m. 4,25 ( $2,50/2+3,00$ ) per condotte da  $\varnothing 300$  a  $\varnothing 500$  mm e m. 5,25 ( $4,50/2+3,00$ ) per condotte da  $\varnothing 600$  a  $\varnothing 1200$  mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dal limite dell'area demaniale;
- 1. il cavidotto sia posto al di sotto delle condotte irrigue e dovrà essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a m. 10,50 (in asse alla condotta) per diametri sino a  $\varnothing 275$  mm, non inferiore a m. 11,50 per diametri da  $\varnothing 300$  a  $\varnothing 500$  mm, non inferiore a m. 13,50 per diametri da  $\varnothing 600$  a  $\varnothing 1200$  mm, per condotte di diametro superiore a  $\varnothing 1200$  mm la lunghezza della tubazione di protezione dovrà essere pari alla fascia di esproprio maggiorata a m. 6,00 sempre in asse alla condotta, con un minimo di m. 3,00;
- 2. la profondità di posa dovrà essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm 100 (cm 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3. la profondità e la posizione effettiva delle condotte dovrà essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese della Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4. il conduttore elettrico da posare dovrà essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5. la presenza del cavidotto dovrà essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a m. 2,00;
- 6. al di sopra del contro tubo dovrà essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
- 7. l'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm è consentito solo con tecnica spingi tubo a sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa dovrà essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm 100 per spingi tubo e cm 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta dovrà essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al primo punto;
- 8. la tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiore a 500 mm (auspicabile).

Inoltre che:

- non vi sia sovrapposizione fisica fra le opere in progetto e gli impianti consortili; nel caso di sovrapposizioni o semplicemente non risulti possibile rispettare i limiti di distanza innanzi riportati né sia possibile modificare il progetto dei lavori (solo aerogeneratori) potrà essere richiesto lo spostamento delle condotte irrigue che sarà effettuato, qualora non sussistano motivi ostativi sia tecnici che amministrativi, con spese a totale carico della società richiedente;
- per il superamento di interferenze determinate da strade di accesso passanti su condotte irrigue è necessario adottare un sistema di protezione di queste ultime rispetto ai carichi stradali che sia completamente amovibile e che non costituisca ostacolo e/o inibizione per l'esercizio delle condotte e

per la eventuale esecuzione di interventi di riparazione e/o sostituzione. Nel caso di condotte di piccolo diametro (